



# COMUNE DI TOMBOLO

Provincia di Padova

Via Vittorio Veneto, 16 - 35019 Tombolo (PD) - tel. 049/5968322 -  
fax 049/5968098 C.F. 81000570283 - P.IVA 01903730289 -  
www.comune.tombolo.pd.it

## COMANDO POLIZIA LOCALE

### REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1

##### Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione, autorizzazione e, considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.
4. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

##### Art. 2

##### Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

##### Art. 3

##### Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune, assumere informazioni e

disporre accertamenti.

3. I termini per l'espletamento degli atti dell'istruttoria, quando la documentazione è completa, sono fissati in **30 (trenta) giorni se questa compete ai soli Organi Comunali, mentre è di 90 (novanta) giorni se dovranno essere richieste informazioni, pareri ed accertamenti ad altri Enti.**

4. In casi eccezionali e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori, i termini precisati potranno essere congruamente prorogati.

5. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti secondo l'ordinamento interno del Comune.

• **I titoli si intendono accordati:**

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

• **Il rilascio o la validità di taluni titoli potrà essere subordinato:**

- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;
- 3) al deposito di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria nel rispetto della normativa in vigore.

6. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

#### Art. 4

##### Ostensibilità e validità dei titoli.

- 1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
- 2. Essi dovranno comunque essere **esibiti agli Agenti di Polizia Locale** nonché agli altri Funzionari ed Agenti di cui all'art. 2 del presente regolamento, che ne facciano richiesta.
- 3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che abbiano causato la perdita dell'originale.
- 4. **I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito.**
- 5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con osservanza delle condizioni indicate nell'art. 3.

**Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di **Euro 50**

**Per la violazione alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

#### Art. 5

## Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.

1. Salve disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

2. Si intende decaduto il titolo:

- 1. quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- 2. quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

4. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

## TITOLO II

### OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

#### Art. 6

##### Divieto di occupare il suolo.

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

#### Art. 7

##### Domande per l'occupazione del suolo.

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco almeno 3 giorni prima, indicando nella medesima l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, allegando eventuale planimetria indicante l'ingombro e l'esatta ubicazione del luogo interessato.

2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico, l'utente dovrà rivolgersi al concessionario locale ed effettuare il versamento della T.O.S.A.P., la cui ricevuta di pagamento dovrà essere in seguito esibita all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'occupazione.

- Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 8

### Occupazioni permanenti e temporanee.

1. Si considerano “**permanenti**” le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazioni di impianti.
2. Si considerano “**temporanee**” le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

## Art. 9

### Concessione di occupazioni permanenti.

1. Le occupazioni “**permanenti**” sono concesse sentiti gli Uffici competenti.
2. Dette concessioni devono essere disciplinate, quando previsto, da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

## Art. 10

### Commercio su aree pubbliche.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato solamente nelle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, appositamente stabilite dal Sindaco a norma di Legge.

- ❑ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale o regionale vigente, fatto salvo in caso di alterazione l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 11

### Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione.

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto a pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo od intralcio.
2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo od intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia delle vetrate, targhe, insegne, serrande, lampade o simili sono consentite senza autorizzazione o concessione salvo eventuali divieti prescritti appositamente dal Sindaco.

- ❑ Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, fatto salvo in caso di alterazione l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 12

### Occupazione del suolo pubblico - diniego.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere

negate quando arrechino intralcio alla viabilità e debbono essere negate quando pregiudicano l'incolumità pubblica e **rechino disturbo alla quiete pubblica.**

2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

- Per la violazione alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta **Euro 100**

### Art. 13

#### Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo.

1. Ai titolari di permesso di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo la circolazione e l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio su aree pubbliche e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto.

- Per la violazione alle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

- Per la violazione alle disposizioni contenute nella lettera c) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di **Euro 100**

- Per la violazione alle disposizioni contenute nelle lettere d) del presente articolo, fatto salvo l'obbligo dell'asportazione di quanto depositato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

### Art. 14

#### Installazione di tende solari.

1. **E' vietata** l'installazione su aree pubbliche o private aperte al pubblico di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

2. Le tende solari ed i loro accessori, o strutture simili sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio **sono ammesse:**

- a) **se ricadenti su spazi pedonali:**

- a condizione che comunque non limitino la visibilità o costituiscano ostacolo per il traffico;
- con sporgenza non superiore a metri 1,50;
- con un'altezza dell'orlo inferiore non minore di metri 2,20;
- con una proiezione della sporgenza massima ad almeno 50 centimetri dal profilo esterno dello spazio pedonale.

**b) se ricadenti su vie aventi la sede stradale con larghezza superiore a metri sei prive di spazi pedonali:**

- a condizione che comunque non limitino la visibilità e comunque costituiscano ostacolo per il traffico;
- con sporgenza non superiore a metri 1,50;
- con un'altezza dell'orlo inferiore non minore di metri 5,00.

3. Non sono ammesse tende solari o strutture simili con sporgenza verso l'esterno ricadente sul piano viabile lungo vie, sprovviste di spazi pedonali, aventi una larghezza della sede stradale inferiore a metri sei.

4. L'esposizione di tende sporgenti su spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio può venire vietata qualora ostino ragioni di decoro edilizio od ambientale o differiscano dal contesto urbanistico limitrofo sia per caratteristiche che per situazione locale dell'intervento.

5. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolumni, viene stabilito caso per caso se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

6. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

7. L'autorizzazione può essere negata quando l'edificio indicato per la collocazione di una o più tende sia di interesse storico, artistico o ambientale, o nel caso di edifici ubicati in centro storico, per quanto concerne l'arredo urbano in centro storico si rinvia a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia.

8. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone e alla circolazione.

- ❑ **Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo e sesto comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

- ❑ **Per la violazione alle disposizioni contenute nell'ottavo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di **Euro 50**

**Art. 15**

**Installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, striscioni pubblicitari e manifesti.**

1. E' vietata, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali di Edilizia, sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e sull'Occupazione degli Spazi Pubblici o soggetti a pubblico passaggio, l'installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, sorgenti luminose di qualsiasi tipo, striscioni, ed altri mezzi pubblicitari senza l'autorizzazione del Comune.

2. Potrà essere comunque negata l'autorizzazione per l'installazione di quanto sopra quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati o risultati offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.

**Le insegne, le targhe, le vetrine e le bacheche potranno essere installate:**

- totalmente in area privata se non aperta al pubblico;
- su facciate degli edifici prospiciente spazi aperti al pubblico a condizione che non abbiano sporgenze superiori a cm. 10;
- lungo le Vie su strutture autonome a condizione che non sporgano sulle pertinenze della strada;
- su piazze o aree aperte al pubblico se si riterranno di volta in volta autorizzabili tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche, dell'ingombro, dell'interesse generale, dell'ubicazione e della località.

3. Sono comunque vietate le sorgenti luminose esclusivamente di colore rosso, giallo e verde intermittente e quelle che producono abbagliamento, con intensità luminosa maggiore di 100 candele per mq., se dirette verso aree di pubblico transito.

4. Fuori dai centri abitati si applicano le disposizioni previste dal Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

5. **L'installazione di insegne e striscioni pubblicitari**, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata o aree di pubblico passaggio, dovrà essere eseguita ad un'altezza non inferiore a metri cinque e cinquanta dal suolo.

6. L'affissione dei manifesti dovrà avvenire negli spazi appositamente predisposti o usualmente adoperati.

7. Il Sindaco con propria ordinanza potrà disporre che l'affissione dei manifesti avvenga solamente negli spazi appositamente predisposti.

8. Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, abbiano determinate caratteristiche in armonia con esigenze ambientali.

❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo salvo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

#### Art. 16

##### Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro.

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posa cicli, attrezzature commerciali, merci od altro, può essere autorizzata o concessa, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità, d'incolumità delle persone o rechi disturbo alla quiete pubblica.

2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati giorni e/o orari o quando i locali sono chiusi.

3. L'amministrazione comunale per motivi di interesse storico-monumentale, ambientale, paesaggistico, si riserva la facoltà di regolamentare l'occupazione di suolo pubblico con norme specifiche di carattere architettonico e di arredo urbano.

❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

#### Art. 17

##### Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi.

1. Le occupazioni di suolo, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari, possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene.

2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta **Euro 50**

### TITOLO III

#### NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

##### Art. 18

##### Disposizioni generali.

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.

**2. E' vietato:**

- qualsiasi forma di **insozzamento**, imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo di aree pubbliche o aperte al pubblico e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
- imbrattare la sede stradale con vernici e con colori, anche se lavabili;

**2 bis. E' inoltre vietato:**

- nelle zone lottizzate o di tipo residenziale, od in adiacenza alle stesse, mantenere lotti di terreno con vegetazione incolta od in uno stato tale da costituire habitat naturale per animali od insetti molesti;
- in centro storico e nelle aree di non stretta pertinenza agricola, piantare alberi o altra tipologia di vegetazione che viene coltivata di norma su aree agricole, le aree verdi devono essere mantenute con manto erboso o con fiori che rispettino i criteri del classico giardino.

3. E' vietato gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti, se non nei raccoglitori e nei luoghi preposti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle Leggi e Regolamenti Generali.

4. E' altresì fatto obbligo, ai possessori di stabili ed aree prospicienti la pubblica via o aperta all'uso pubblico, provvedere alla rimozione dei rifiuti, mantenendo le aree di proprietà in uno stato decoroso.

5. Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

6. Per tutte le violazioni al presente articolo, qualora non si sia provveduto alla pulizia entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, l'intervento di bonifica dell'area verrà eseguito d'ufficio, con le relative spese a carico dei trasgressori.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:**

di Euro 500 (art. 3/6° comma della Legge n. 94 del 15.07.2009)

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel **secondo comma bis** del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

Oltre all'obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso e all'esecuzione della pulizia.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300



**pagamento in misura ridotta di Euro 100**

**oltre all'obbligo di provvedere alla rimozione di quanto abbandonato e alla rimessa in stato decoroso del sito.**

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:**

**da Euro 80 a Euro 500**  
**pagamento in misura ridotta di Euro 160**

**Oltre all'obbligo di provvedere alla rimozione di quanto abbandonato e alla rimessa in stato decoroso del sito.**

#### Art. 19

##### Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.

1. E' proibito agli esercenti dei negozi, degli esercizi pubblici, dei chioschi, delle botteghe, dei laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupano a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un congruo numero di idonei porta rifiuti.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:**

**da Euro 80 a Euro 500**  
**pagamento in misura ridotta di Euro 160**

#### Art. 20

##### Cura delle siepi e delle piante ed estirpamento dell'erba.

1. I locatari, i locatori, i conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba che dalla proprietà privata cresce o deborda verso la pubblica via o aree ad uso pubblico.
2. I conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:
  - I rami delle piante non dovranno sporgere per un'altezza minima di metri 4,50;
  - le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che non sporgano dal profilo delle stesse ed avere un'altezza massima di metri 2,00;
  - le siepi piantumate per essere utilizzate come recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e sue pertinenze almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 2,00;
3. Nel caso che si intenda piantumare siepi o installare altri artifici aventi altezza superiore al comma precedente, al fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico ed il sito privato, la distanza minima dal fronte strada o dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1,50.
4. **Nelle zone fuori dai centri abitati** valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada (art. 29 C.d.S.) e nel relativo Regolamento Edilizio Comunale.
5. I Proprietari delle piantagioni poste a dimora, o che saranno piantate, a confine tra le proprietà di privati dovranno attendere alle disposizioni previste dagli art. 892 (distanza alberi) , 894 (alberi a distanza non legale), 895 (divieto di piantare alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e radici) del Codice Civile.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo e secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

**da Euro 75 a Euro 450**  
**pagamento in misura ridotta di Euro 150**

**con obbligo di eseguire l'estirpazione, la potatura od il taglio entro sette giorni dall'accertamento o dalla notifica.**

Qualora, entro i termini suddetti, chi è tenuto ad eseguire l'intervento non ottemperi all'obbligo l'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire i lavori tramite ditta appositamente incaricata con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

**con obbligo di eseguire l'adeguamento alla distanza stabilita entro dieci giorni dalla data di accertamento o notificazione della violazione.**

#### Art. 21

##### Atti contrari al decoro ed alla decenza.

1. In qualsiasi luogo aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

#### Art. 22

##### Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari, i locatari o i locatori di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile, dalla vigente normativa nonché dal Regolamento Comunale Edilizio, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate o bacheche, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

2. Debbono curare che sia sempre garantita sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

#### Art. 23

##### Deturpamento di edifici pubblici e privati.

1. Senza pregiudizio delle sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con le relative spese a carico degli interessati.

3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione

dei deturpamenti, con rivalsa delle spese a carico dei possessori.

4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dell'intonaco, delle tinte e comunque della superficie dei manufatti.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

#### Art. 24

##### Distribuzione di manifesti.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.

2. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone. La distribuzione di volantini pubblicitari nelle cassette delle poste deve avvenire con la massima cura accertandosi che il materiale depositato non possa in alcun modo cadere al suolo imbrattando le aree pubbliche e/o di pubblico passaggio.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

#### Art. 25

##### Cartelli, manifesti, iscrizioni, targhe e lapidi.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo quindici del presente Regolamento e da altri Regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, manifesti, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi e sugli altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze (pali della pubblica illuminazione, componenti di arredo urbano, pali di supporto di segnaletica stradale, ....) soprattutto usando materiali tipo colla o scotch che non possono essere facilmente rimossi, anche se tali supporti sono occasionali e temporanei.

2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande in bollo corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

#### Art. 26

##### Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico.

1. E' proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali senza l'autorizzazione del Comune.

2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità dovuti a caso fortuito.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di **Euro 50**

### Art. 27

#### Battitura di panni e tappeti.

1. E' vietato scuotere, spolverare, e battere panni e tappeti sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di **Euro 50**

### Art. 28

#### Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni.

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

2. Le immondizie raccolte dovranno essere depositate negli appositi raccoglitori, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di **Euro 100**

### Art. 29

#### Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti e/o liquidi che possano essere causa di intasamento e/o fonte di inquinamento in contrasto con le normali modalità di utilizzo degli scarichi, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

□ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo il ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

### Art. 30

#### Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.

1. I rifiuti urbani e le immondizie dovranno essere raccolti e conferiti secondo quanto disposto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

2. E' vietato gettare o abbandonare i rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze, nelle aree boschive od incolte e nei corsi d'acqua.

3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o, ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

4. I rifiuti urbani pericolosi, quali i prodotti farmaceutici usati o scaduti, le batterie e le pile, prodotti e contenitori etichettati con la sigla "T" e "F", dovranno essere conferiti negli appositi contenitori.

5. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo, terzo e quinto comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

Oltre all'obbligo di provvedere alla rimozione di quanto abbandonato e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### Art. 31

#### Trasporto di materiale di espurgo e cose maleodoranti.

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene.
2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

- ❑ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

### Art. 32

#### Trasporto di letame e di materiali di facile dispersione.

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di:

- a) materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, coi dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria o sulle fognature esistenti;
- b) letame deve essere effettuato con veicolo coperto da telo impermeabile ed in modo tale che non si diffondano esalazioni moleste, soltanto nelle prime ore notturne.

2. Lo smaltimento del letame e dei liquami di stalla dovrà avvenire in località distanti non meno di ml. 300 dal centro abitato e non meno di ml. 50 da abitazioni singole, osservando le seguenti prescrizioni:

- nel periodo da marzo ad ottobre durante le ore notturne con immediata aratura;
- nel periodo da novembre a febbraio sia di giorno che di notte con immediata aratura.

- ❑ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma lettera a) del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

- ❑ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma lettera b) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

- ❑ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

### Art. 33

#### Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti dei negozi, di laboratori, e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole o materiale idoneo le formazioni di ghiaccio sul suolo. Il materiale alla scomparsa delle condizioni di ghiaccio deve essere rimosso ed il suolo ripulito.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla sua rimozione.
3. In caso di abbondanti neviccate, potrà essere ordinato lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.
6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare.
7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

- ❑ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di **Euro 50**

### Art. 34

#### Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

1. Fatte salve le competenze in materia di rifiuti di cui al D. Lgs. n. 22/97, è vietato eseguire senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in area aperta al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di scavo.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, dovranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.
3. Potrà essere ordinata la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

- ❑ Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di provvedere alla rimozione

del materiale depositato, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

In caso di inadempienza, previo provvedimento ordinativo, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

#### Art. 35

##### Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché dal vigente Regolamento Comunale Edilizio, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di qualsiasi tipo oppure di giardinaggio od altro materiale, quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o ai luoghi di pubblico transito.

❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo e secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di **Euro 100**

#### Art. 36

##### Altri atti vietati.

1. In tutto il territorio Comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciare cadere carta, liquidi, polveri, mozziconi di sigari o sigaretta, od altri oggetti al di fuori degli appositi contenitori;
- c) sputare per terra;
- d) lasciare vagare od abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto o nelle pertinenze delle pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi nonché cogliervi fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) arrampicarsi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- j) salire sulle panchine;
- k) consumare cibi e bevande in aree pubbliche non contigue e/o di pertinenza ad attività commerciali se non espressamente autorizzati o nelle aree prestabilite dall'Amministrazione Comunale;
- l) condurre cani ed altri animali lungo i marciapiedi o in aree pubbliche o private aperte al pubblico senza apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e per la raccolta ed il trasporto degli escrementi;
- m) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la

somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande.

**E' altresì vietato:**

2. E' vietato l'accattonaggio nei luoghi di mercato, nelle vicinanze di supermercati, degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, dei luoghi di culto, nelle intersezioni regolate da semaforo, durante le pubbliche manifestazioni e ogniqualvolta costituisca intralcio alla circolazione pedonale.

E' vietato l'accattonaggio con lo sfruttamento di animali o esibendo malformazioni o amputazioni, nonché in presenza di minori.

☐ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

☐ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, è prevista una sanzione amministrativa:**

da Euro 80 a Euro 500  
pagamento in misura ridotta di **Euro 160**

**Art. 37**

**Parchi ed aree verdi pubbliche.**

1. Nei parchi ed aree verdi pubbliche, è vietato danneggiare, imbrattare o deturpare le attrezzature ed i cartelli, introdurre veicoli di qualsiasi genere, cogliere fiori e funghi, accendere fuochi, manomettere o danneggiare le piante e le siepi, spargere rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e appendere o affiggere qualsiasi cosa sugli alberi.
2. E' vietato l'accesso alle aree verdi pubbliche quando è in azione l'impianto di irrigazione.
3. E' vietato dormire sulle panchine.
4. E' vietato introdurre motocicli e ciclomotori nonché la circolazione di velocipedi.
5. E' vietato ai bambini di età inferiore ai tre anni e a quelli di età superiore ai dodici l'uso dei giochi e delle attrezzature destinati all'infanzia.
6. E' vietato condurre cani ed altri animali senza apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e per la raccolta ed il trasporto degli escrementi.
7. Con ordinanza comunale verranno individuati parchi e/o aree verdi in cui verrà vietato l'accesso agli animali.

☐ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

**Art. 38**

**Caravan, autocaravan.**

In tutto il territorio comunale è vietata la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, fuori dalle aree appositamente destinate.

☐ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**



## TITOLO IV

### QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

#### Art. 39

##### Disposizioni di carattere generale.

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

#### Art. 40

##### Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, **cerimonie o riunioni in luogo pubblico o privato aperto al pubblico**, deve darne avviso al Sindaco **almeno tre giorni prima** di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le **manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere** e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato **almeno sette giorni prima**.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di **Euro 100**

#### Art. 41

##### Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

1. I proprietari di edifici bifamiliari o plurifamiliari che abbiano intenzione di detenere cani, che per la loro indole, possano suscitare sensazioni di paura, devono provvedere a costruire delle barriere idonee, in base alle prescrizioni che saranno dettate dagli uffici comunali competenti.

2. E' vietato tenere in abitazioni, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone, il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.

3. E' vietato permettere al cane di proprietà, di circolare libero in luogo pubblico.

4. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

5. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite.

E' vietato, in zona residenziale, tenere allevamenti di animali di qualsiasi tipo fatto salvo quelli già espressamente autorizzati.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa:

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di **Euro 100**

#### Art. 42

##### Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio.

**I cani di grossa taglia**, come i mastini, i danesi, i terranova, gli alani, i doberman, i pastori, i bulldog, i rothweiler e gli incroci di dette razze, nonché i cani ritenuti od avvertiti di indole feroce, pericolosa, **dovranno essere muniti anche di idonea museruola.**

Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso ai predetti luoghi sia chiuso.

**Possano essere tenuti senza guinzaglio e museruola:**

- i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.

❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di **Euro 100**

Art. 43

Cattura dei cani e di altri animali.

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.

Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati, dovranno fare richiesta alla competente Az..U.S.L. Settore Veterinario che potrà disporre il rilascio.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 44

Maltrattamento o molestia agli animali.

E' proibito maltrattare o molestare animali ed assoggettarli a fatiche eccessive in relazione alla loro età e alla natura della prestazione richiesta.

L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo che non sia visibile dalle aree pubbliche o aperte al pubblico ed in modo da non sottoporre gli stessi a strazio o sevizie.

❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 45

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali.

Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, con particolare riferimento all'art. 659 comma 1° del Codice Penale, specie dalle ore 23.00 alle

ore 08.00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.

I pubblici esercizi, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tale attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. del 01 marzo 1993 e dalla legge n. 447 del 26 giugno 1995.

Tali limiti potranno essere superati con autorizzazione del Sindaco in occasione di sagre, feste patronali, manifestazioni, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.

Fermo restando il rispetto della quiete pubblica e dei previsti limiti di rumorosità, l'utilizzo di strumenti musicali all'interno delle abitazioni private, è consentito nei seguenti orari:

- dalle ore 07.00 alle ore 23.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 46

Impianto e uso di macchinari.

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, così come previsto dall'art. 659 comma 2° del Codice Penale.

All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere, comprese quelle per l'hobbistica quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.30 per i giorni feriali e dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 per i giorni festivi.

L'obbligo di osservanza della interruzione delle attività di cui al precedente comma, non riguarda gli spazi pubblici e gli spazi comunque pertinenti ad edifici pubblici.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 47

Segnalazioni sonore, sirene e campane.

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a 15 (quindici) secondi, e di intensità moderata.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 48

Dispositivi sonori di allarme.

L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro tre minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.  
Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia.

- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

#### Art. 49

#### Attività rumorose vietate.

**Sono vietate:**

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività, di cui ai punti **b)** e **c)** del comma precedente, possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

#### Art. 50

#### Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incombode.

Per l'impianto e l'esercizio di attività rumorose ed incombode al di fuori delle zone individuate urbanisticamente come artigianali ed industriali, dovrà essere presentata domanda con l'indicazione del tipo di attività, delle macchine da installare, del loro tipo, della potenza singola e quella complessiva, della descrizione generale dell'impianto e la località prescelta.

Il procedimento sopra indicato dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti esistenti.

Il Sindaco potrà chiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonché la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di duecento metri.

Il Sindaco, caso per caso, potrà disporre l'osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia arrecato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonché alle prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 51

Rumori, vibrazioni, esalazioni.

Gli impianti non debbono a causa del rumore diffusi nell'aria attraverso i muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini.

A tale fine si dovrà tenere conto, nell'ubicazione e nel collocamento delle macchine, delle porte o finestre e della natura delle strutture murarie e della copertura.

Dovrà essere evitato in modo assoluto che nelle fondazioni del fabbricato si ripercuotano scosse, siano esse dovute a colpi a fondo od a qualsiasi altra causa.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 52

Attività professionali rumorose od incomode.

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni, è consentito:

**nel periodo da 01 maggio al 30 settembre**

- dalle ore 08.00 alle ore 12.30
- dalle ore 14.30 alle ore 19.00

**nel periodo 01 ottobre al 30 aprile**

- dalle ore 08.00 alle ore 13.00
- dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria ed all'artigianato.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il Sindaco, nelle zone ove il vigente strumento urbanistico preveda l'insediamento di attività artigianali e di unità residenziali, potrà disporre l'applicazione degli orari di cui al primo comma ed adottare i provvedimenti di cui al quarto comma.

- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 53

Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d'ufficio, valutando eventuali richieste degli interessati, avvalendosi del supporto tecnico di idonea apparecchiatura. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, fatto salvo ogni provvedimento contravvenzionale accertato, i responsabili, previo provvedimento del Sindaco, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo od attenuarla entro i limiti previsti.

#### Art. 54

##### Mestieri girovaghi.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza (rif. art. 121 T.U.L.P.S.), i mestieri girovaghi, come cantante suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune, nel raggio di cento metri dalla sede municipale, dagli uffici postali, dagli ambulatori, dalle scuole, dalle Chiese, dai Monumenti e dai cimiteri.

- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di **Euro 100**

#### Art. 55

##### Trasporto di oggetti.

Il trasporto a mano di oggetti pesanti e voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di **Euro 50**

#### Art. 56

##### Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non richiusi in apposite ed idonee gabbie.

- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 50 a Euro 300  
pagamento in misura ridotta di **Euro 100**

#### Art. 57

##### Deposito di biciclette, ciclomotori.

E' vietato depositare biciclette, ciclomotori ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

In caso d'intralcio potranno essere rimossi e custoditi presso il deposito comunale e riconsegnati agli aventi titolo previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di **Euro 50**

Art. 58

Rovino di parti od accessori di fabbricati.

Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale Edilizio.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 59

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irrigamento di fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di **Euro 50**

Art. 60

Protezione in occasione di lavori.

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 61

### Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 62

### Apertura di botole e chiusini.

Nei luoghi di uso pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 63

### Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 25 a Euro 150  
pagamento in misura ridotta di **Euro 50**

## Art. 64

### Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, che possano essere ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**



## Art. 65

### Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci di gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il caso non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta **Euro 150**

## Art. 66

### Carichi sospesi.

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire, previa l'esecuzione degli accorgimenti di sicurezza.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 67

### Recinzioni.

Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminata e taglienti fino ad un'altezza di metri 1,50 dal livello stradale.

**Non è consentito l'uso di filo spinato nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.**

L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.

L'uso di filo spinato è consentito senza limitazione d'altezza nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte di Forze di Polizia.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo dell'adeguamento, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 68

### Drappi e striscioni pubblicitari.

I drappi e gli striscioni pubblicitari appesi ai fabbricati o attraverso le vie possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Le installazioni, debbono essere eseguite in modo che non possano arrecare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone e secondo le regole della buona tecnica.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo di provvedere alla rimozione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

### Art. 69

#### Luminarie e cavi elettrici.

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati da privati secondo le vigenti regole tecniche per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose od avvalendosi, se richiesto da personale certificato.

L'installazione sarà soggetta al rilascio dell'autorizzazione Comunale, solo nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

### Art. 70

#### Uso e manomissione di segnali.

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o limitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il caso non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

### Art. 71

#### Detenzione e deposito di materiale infiammabile.

Salvo quanto previsto dalla norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

- ❑ **Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 72

### Contatori di gas e bombole.

Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale Edilizio per la realizzazione di corretti impianti gas (rif. L. 06.12.1971 n. 1038), nonché dalle diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locale areato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.

Le bombole del gas devono essere collocate in vani esterni al fabbricato.

❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

## Art. 73

### Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza.

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 per 30, contenente la scritta:

**"In caso di emergenza chiamare: ....."** seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabilitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

## Art. 74

### Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.

**Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:**

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

❑ **Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 75

Fuochi artificiali.

**Per accendere fuochi artificiali**, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, **dovrà essere chiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.**

L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.

**E' fatto obbligo al richiedente di allegare polizza assicurativa** che copra il rischio derivante a terzi per danni connessi all'accensione dei fuochi artificiali.

Nel caso che l'accensione dei fuochi venga effettuata in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli di incendio.

**L'accensione dei fuochi artificiali di norma è consentita dalle ore 22.00 alle ore 24.00.**

- ❑ **Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 76

Uso delle risorse idriche potabili.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

**TITOLO V**

**COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI**

Art. 77

Obbligo di vendita.

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

- ❑ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

da Euro 75 a Euro 450  
pagamento in misura ridotta di **Euro 150**

Art. 78

### Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati. Nei locali indicati al comma precedente non possono essere assunti comportamenti, nè essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa:**

**da Euro 75 a Euro 450**  
**pagamento in misura ridotta di Euro 150**

### **TITOLO VI**

#### **NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

##### Art. 79

#### **Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.**

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, quando applicabili, le norme del **Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.**

##### Art. 80

#### **Rimessa in pristino.**

Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'asportazione o rimozione di deposito od altri lavori, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Nel caso non sia espressamente indicato il termine per la sua esecuzione l'Ufficio di appartenenza dell'Agente accertatore trasmetterà copia del verbale al Sindaco.

Il Sindaco ordinerà al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile l'esecuzione dei lavori necessari entro un congruo termine.

Eventuale ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.

In caso di inadempienza il Sindaco farà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio addebitandone le spese agli interessati.

### **TITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### Art. 81

#### **Aggiornamento importi sanzioni pecuniarie.**

Il Sindaco con proprio provvedimento potrà periodicamente provvedere all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni previste dal presente regolamento, ai sensi della vigente normativa.

**Art. 82**

**Abrogazione di norme preesistenti.**

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

**Art. 83**

**Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di approvazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 104 dello Statuto Comunale.